







## PATTO LOCALE PER LA SICUREZZA DELLE DISCOTECHE IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE

#### "DIVERTIAMOCI IN SICUREZZA"

La Prefettura - U.T.G. di Savona

Le Organizzazioni di categoria dei gestori dei locali da ballo e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo

#### (Premesse e finalità)

RILEVATA l'esigenza di individuare nuove e più incisive iniziative volte, da un lato, a favorire una sempre più diffusa cultura della legalità, soprattutto nelle giovani generazioni che costituiscono la parte preponderante dei frequentatori di discoteche e, comunque, dei locali di pubblico trattenimento danzante e, dall'altro, ad incrementare i livelli di sicurezza all'interno e in prossimità di tali esercizi nel quadro di efficaci strategie di prevenzione di eventi illegali o pericolosi;









**CONSIDERATA** la stringente esigenza di contrastare forme di organizzazione illegale degli spettacoli e trattenimenti tali da esporre i frequentatori e gli stessi operatori a rischi per la loro incolumità;

**RITENUTO** necessario, al fine del miglior perseguimento di detti obiettivi, il coinvolgimento attivo degli imprenditori del settore del trattenimento danzante, in modo da promuovere la collaborazione tra le imprese e le Forze dell'ordine;

**RITENUTO** opportuno regolamentare i comportamenti dei gestori e del personale addetto oltre che degli avventori;

**CONSIDERATA** l'esigenza di adottare iniziative dissuasive di comportamenti a rischio correlati al consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope e di alcol nonché di condotte pericolose e violente, individuali e di gruppo che mettano a rischio la sicurezza pubblica ed individuale e favoriscono il disagio giovanile;

**CONSIDERATO CHE** l'abuso di sostanze alcoliche è causa di conclamati danni alla salute e concorre fortemente all'incidentalità stradale e che la promozione nei giovani e nella popolazione in genere di una cultura del divertimento sano, non legato al consumo di alcool e di sostanze stupefacenti, privilegia forme di divertimento creative e non massificanti, e, in ogni caso, non può prescindere dalla conoscenza delle regole, il cui









rispetto appare indispensabile per la tutela della salute e della sicurezza delle persone;

**RITENUTO** che un intervento a tal fine efficace debba assicurare da parte degli operatori del settore, comportamenti coerenti con i principi proclamati attraverso un preciso e costante impegno teso a far rispettare le misure di tutela della sicurezza in generale e dei minori in particolare nonchè la diffusione, a tutti i livelli, di corrette informazioni e messaggi positivi, coinvolgendo anche le associazioni rappresentative del volontariato sociale in campagne di informazione, attività di sensibilizzazione della popolazione in generale e di responsabilizzazione delle fasce giovanili;

**PRESO ATTO** della concorde volontà di proseguire le forme di stabile collaborazione già attivate tra le parti con la firma nel 2019 di analogo protocollo venuto a scadenza;

VISTE le direttive emanate con l'Accordo Quadro sottoscritto il 21 giugno 2016 tra il Ministro dell'Interno e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo volto a consentire un più avanzato sistema di relazioni e di sinergie tra gli operatori del settore e le Forze dell'Ordine;









**RITENUTO** necessario, nel recepire tali direttive, operare gli opportuni adattamenti da calare nella realtà della provincia di Savona, secondo l'esperienza già maturata dalle parti in tale settore;

Le parti stipulanti si impegnano a:

# Art. 1 (Impegni delle Associazioni di categoria e dei gestori firmatari)

a. collaborare con le Forze dell'Ordine ed in particolare a segnalare tempestivamente situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico di cui vengano a conoscenza presso gli esercizi; per tutte le chiamate d'emergenza che rientrano nel concetto di pronto intervento (liti, risse, spaccio di sostanze stupefacenti, persone ubriache moleste e/o in escandescenze, lesioni personali dolose ecc..) dovrà esclusivamente i1 utilizzato canale del NUE112; essere per tutte le altre segnalazioni che non rivestono il carattere dell'emergenza e che rappresentano o possono rappresentare lo spunto per attività investigative, dovranno essere interessati direttamente gli Uffici della P.S. e i Comandi dei Carabinieri o, in relazione ai profili di carattere economico-finanziario, i reparti della Guardia di Finanza, competenti per territorio, secondo le modalità già stabilite;









- b. regolamentare l'accesso e la permanenza all'interno dei locali, con riferimento a persone che manifestino condotte illecite non consentite di cui ai punti sub A B dell'Allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, al fine di prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela e preservare all'interno dei locali un clima di sano divertimento. Tale regolamentazione, resa nota alla clientela attraverso appositi avvisi affissi all'ingresso dei medesimi e mediante altri mezzi di comunicazione, quali, in via esemplificativa, cartelli, barriere, percorsi obbligatori, dovrà contenere le prescrizioni stabilite nell'Allegato medesimo;
- c. segnalare tempestivamente alle Forze dell'Ordine la presenza, sia all'interno del locale che nelle vicinanze, di persone o gruppi di persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- d. affidare i controlli finalizzati al rispetto della regolamentazione di cui al punto b. precedente, all'ingresso dei locali e al loro interno, esclusivamente a personale autorizzato e formato ai sensi del D.M. Interno 6 ottobre 2009, dipendente da agenzie titolari di art.134 T.U.L.P.S. o dai gestori dei locali, nel numero adeguato e proporzionale al locale, alle sue caratteristiche logistiche ed alla sua abituale frequentazione oltre che alla tipologia di evento di intrattenimento. Tale pianificazione, di cui il gestore assume la piena responsabilità









imprenditoriale in relazione alla congruità del numero degli addetti, dovrà formare oggetto di comunicazione preventiva alla Questura;

e. impiegare personale non iscritto nelle mansioni di supporto in misura non superiore all'aliquota del 20% che dovrà essere riconoscibile attraverso tesserino esposto, analogo a quello del personale addetto alla sicurezza iscritto nell'elenco.

L'aliquota del 20% si intende assolta alle seguenti condizioni:

- *da nr. 1 a nr. 4 addetti alla sicurezza iscritti*: nessun operatore non iscritto potrà essere inserito;
- *da nr. 5 addetti alla sicurezza iscritti:* possibilità di inserire nr.1 operatore non iscritto con mansioni di supporto,
- *da nr. 6 a nr. 10 addetti alla sicurezza iscritti:* possibilità di inserire nr. 2 operatori non iscritti con mansioni di supporto;
- *da nr. 11 a nr. 15 addetti alla sicurezza iscritti:* possibilità di inserire nr.3 operatori non iscritti con mansioni di supporto;
- *da nr. 16 a nr. 20 addetti alla sicurezza iscritti:* possibilità di inserire nr. 4 operatori non iscritti con mansioni di supporto;

e così a seguire secondo le progressione indicata.









Detto personale non iscritto dovrà, comunque, essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1, comma 4 del D.M. 6.10.2009, con esclusione di quelli indicati dalle lettere f) e g).

La verifica del possesso dei requisiti di tali operatori sarà effettuata dalla Questura, alla quale dovranno essere comunicate le generalità del predetto personale almeno cinque giorni prima dell'impiego. La Questura, nel caso di non rispondenza dei citati requisiti, darà comunicazione formale al gestore, che pertanto non potrà inserire l'interessato nell'aliquota di non iscritti nell'elenco.

In ogni caso non potrà essere impiegato personale che sia stato già oggetto di precedente diniego d'iscrizione o cancellazione dalle liste prefettizie per mancanza di requisiti soggettivi, morali per fatti ostativi commessi nell'ultimo quinquennio;

f. installare, all'interno dei locali e agli ingressi, apparati di videosorveglianza gestiti dai titolari degli esercizi ovvero affidati ad agenzie
titolari di art. 134 T.U.L.P.S. nel rispetto delle norme stabilite a tutela
della riservatezza. Per lo svolgimento di attività d'indagine da parte delle
Forze dell'Ordine, i titolari degli esercizi commerciali si impegnano ad
assicurare la conservazione delle immagini riprese dai sistemi di
videosorveglianza nell'arco delle 72 ore dall'evento, rendendolo









immediatamente disponibile in caso di richiesta delle Forze di Polizia. Tali apparati dovranno essere mantenuti efficienti e funzionanti, significando che, in caso di mal funzionamento, sarà cura del gestore segnalare tempestivamente all'Ufficio della P.S. o al Comando dei Carabinieri, competente per territorio, l'anomalia che dovrà comunque essere risolta il prima possibile;

- g. segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia territorialmente competenti un referente della sicurezza per assicurare ogni necessario contatto nell'ambito delle menzionate attività di collaborazione;
- h. prevedere che tra gli addetti ai servizi di controllo o tra il personale di supporto ve ne sia almeno uno che abbia frequentato, con profitto, un corso di formazione di primo intervento sanitario al fine di garantire in casi di emergenza un primo, seppur provvisorio, presidio per la tutela della salute dei frequentatori;
- i. prevedere che i locali siano muniti di defibrillatore;
- j. sensibilizzare all'adesione del protocollo anche attraverso incontri e convegni formativi e divulgativi all'uopo periodicamente organizzati;
- k. facilitare il consumo di bevande non alcoliche attraverso una politica dei prezzi che incentivi l'uso di bevande non alcoliche (ad esempio: applicazione di un prezzo inferiore per le bevande analcoliche,









somministrazione di due bevande analcoliche al prezzo di una alcolica o particolari agevolazioni per il soggetto prescelto per la guida del veicolo al ritorno);

- l. organizzare, anche in raccordo con soggetti pubblici e privati competenti, corsi di formazione specifica per il personale addetto all'attività di somministrazione di bevande alcoliche, in merito alla normativa relativa alla somministrazione di alcool nei locali, nonché agli effetti dell'assunzione di sostanze anche sulla guida;
- m. favorire e sostenere all'interno dei locali, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla clientela, soprattutto giovanile, organizzate d'intesa con le Forze di Polizia, i Comuni, le ASL e altre associazioni operanti sul territorio per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e dall'abuso di alcolici al fine di fornire una corretta informazione sulla normativa in materia e sui rischi per la salute derivanti dal consumo di alcool (anche mescolato a bevande analcoliche) e sulle procedure di pronto intervento in caso di alterazione alcolica;
- n. offrire la propria disponibilità a collaborare con istituzioni, associazioni ed organismi al fine di ospitare eventi all'interno dei locali da ballo nell'ambito di campagne di sensibilizzazione contro l'uso di alcool e









droghe ed il bullismo nonché ogni altra iniziativa volta ad orientare i giovani verso forme di divertimento e stili di comportamento sani;

- o. garantire l'assoluto rispetto delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e le prescrizioni impartite dalle autorità a tutela dell'incolumità pubblica (a titolo esemplificativo e non esaustivo la capienza del locale, le uscite di sicurezza e i percorsi di esodo, ecc.);
- p. favorire l'impiego di *metal detector* palmari all'ingresso dei locali al fine di evitare l'introduzione di armi o altri oggetti atti ad offendere compreso lo *spray* urticante, consentendone il deposito presso idonei locali appositamente individuati e vigilati. In caso di rifiuto opposto dai clienti, sarà loro vietato l'accesso all'interno dell'esercizio in applicazione del "legittimo motivo" di cui all'art.187 del regolamento T.U.L.P.S.;

#### Art. 2 (Impegni delle istituzioni)

Le amministrazioni si impegnano, nei confronti dei gestori degli esercizi che aderiranno al Protocollo d'intesa e che ne applicheranno correttamente tutte le previsioni, a:

A. individuare, se necessario, modalità di segnalazione dedicate di situazioni di illegalità alle Forze di polizia in modo da assicurare









l'efficacia dell'attività di prevenzione oltre che la garanzia di eventuali fonti di prova nel caso si verifichino fatti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica;

- B. collaborare, anche tramite le attività di controllo svolte dalle Forze di polizia, all'istituzione di un albo/elenco (cd. "marchio divertimento sicuro") dei gestori che hanno sottoscritto ed applicano il presente Protocollo, istituito in base alla verifica da parte delle Associazioni di categoria dei gestori e delle agenzie di sicurezza titolari di licenza ex art.134 T.U.L.P.S. del rispetto e dell'attuazione delle prescrizioni del medesimo Protocollo da parte dei soggetti che vi sono inseriti. Al riguardo la cancellazione dall'albo/elenco di cui sopra avverrà ove, a seguito di richieste delle Forze dell'Ordine afferenti l'adozione di misure volte a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, inoltrate anche alle Associazioni rappresentative, i gestori che ne sono destinatari non ottemperino alle stesse;
- C. valutare di richiedere al gestore, ai fini dell'istruttoria per il monitoraggio di locali in situazioni di criticità o per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 100 T.U.L.P.S., le registrazioni di videosorveglianza per la ricostruzione di fatti ritenuti rilevanti in modo da evitarne la cancellazione nei tempi prescritti altrimenti dalle norme in materia di tutela della *privacy*. In applicazione dei principi









di idoneità, adeguatezza e proporzionalità si terrà conto di eventi imputabili esclusivamente al fatto illecito del personale di sicurezza. Nel caso in cui il Questore ritenga che non ricorrano i presupposti per l'immediata adozione di provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. ma il locale sia connotato da criticità che necessitino di particolare attenzione da parte delle Forze di Polizia, il gestore sarà comunque informato degli esiti del monitoraggio e delle criticità riscontrate. Laddove il gestore segnali più volte al NUE 112, situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico preso l'esercizio, sempre che non ricorrano i presupposti in fatto e in diritto per l'immediata adozione da parte del Questore di provvedimento ex art.100 T.U.L.P.S. e che il gestore abbia prestato ogni opportuna forma di leale e fattiva collaborazione, il medesimo gestore verrà invitato al fine di comprendere le problematiche e addivenire ad una possibile soluzione condivisa e la Questura potrà sollecitare sia iniziative di natura imprenditoriale sia un aumento/rinforzo della sicurezza attiva e passiva presso il locale. La reiterata chiamata da parte del gestore al NUE 112 non costituisce di per sé sola, il presupposto per l'applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S.;

D. valutare la configurabilità del *"legittimo motivo"* di cui all'art. 187 del Regolamento T.U.L.P.S. nei casi di inosservanza o violazione da parte









degli avventori delle regole di comportamento (secondo le previsioni di dettaglio contenute negli "AVVISI" alla clientela concernenti le regole per l'accesso e il trattenimento all'interno del locale di cui all'allegato 1 del presente accordo) dovendosi in tali casi ritenere consentito al gestore denegare l'accesso o allontanare dal locale i clienti contravventori;

- E. valutare la possibilità del rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo lungo le direttrici di afflusso e di deflusso dei frequentatori, in occasione di eventi per i quali si prevedono affluenze di pubblico particolarmente significative;
- F. implementare l'attività di vigilanza sul fenomeno dell'organizzazione illegale di trattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge adottando, tempestivamente, ogni iniziativa consentita per sanzionarle ed inibirle.









#### Art. 3

#### (Istituzione del tavolo provinciale di monitoraggio presso la Prefettura)

E' istituito un Tavolo provinciale di monitoraggio presso la Prefettura – U.T.G. al fine di verificare, con cadenza semestrale, lo stato di attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo e la sua applicazione a livello territoriale, nonché per apportarvi eventuali modifiche e aggiornamenti necessari al conseguimento degli obiettivi indicati in premessa.

#### Art. 4 (Adesione e durata)

Il Protocollo d'intesa sarà aperto all'adesione dei gestori di discoteche e di locali di pubblico trattenimento danzante, degli operatori del settore preposti a servizi di sicurezza dei locali stessi e dei Comuni.

Il presente documento, ha la durata di tre anni e, alla scadenza, potrà essere ulteriormente prorogato.

Savona, 27.07.2022









Allegato 1

#### **AVVISO ALLA CLIENTELA**

#### (Regole per l'accesso e il trattenimento all'interno del locale)

I signori Clienti nell'accedere al locale, al suo interno nonché all'uscita e all'esterno si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti conformemente al D.M. 6 ottobre 2009 da parte del personale all'uopo autorizzato.

In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti si riterrà configurato il "legittimo motivo" dì cui all'art 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la direzione del locale, anche tramite il personale di cui al D.M. interno 6 ottobre 2009, potrà denegare l'accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell'ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale o amministrativa.









#### $\rightarrow$ ALL'ENTRATA

#### Non è Consentito:

- introdurre armi, oggetti atti ad offendere, sostanze psicotrope e bevande alcoliche;
- accedere in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope/stupefacenti o con abbigliamento che non sia conforme a quello richiesto e dettagliato, mediante appositi avvisi affissi all'ingresso del locale, dal gestore preventivamente per la tipologia di trattenimento o per la sua sicurezza;
- evidenziata in precedenza, avendo assunto comportamenti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, oggetto di specifica denuncia o diffida alle Forze dell'Ordine da parte della gestione del locale o del personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009;









#### $\rightarrow$ **ALL'INTERNO**

Non è consentito conformemente agli avvisi resi pubblici in ogni locale:

- essere in stato di ebbrezza e fare uso di sostanze psicotrope/stupefacenti;
- ai minori di anni 18 di consumare alcolici;
- disturbare il trattenimento assumendo atteggiamenti violenti, minacciosi, offensivi o ingiuriosi verso terzi;
- manomettere o ostacolare con oggetti le uscite di sicurezza e i dispositivi antincendi;
- disattendere le istruzioni a fini di sicurezza ascrivibili al solo profilo della cosiddetta "SAFETY" (prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, osservanza delle prescrizioni della commissione di vigilanza, ecc..) comunicate dalla gestione e dal personale dei servizi di controllo vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009,
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. interno 6 ottobre 2009;









#### → ALL'USCITA E ALL'ESTERNO

Non è consentito nell'ambito delle pertinenze del locale:

- disturbare il riposo dei vicini con schiamazzi e sostare parlando a voce alta;
- usare segnalazioni acustiche;
- diffondere musica ad alto volume, anche dalle automobili;
- abbandonare bottiglie, oggetti o altri rifiuti;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009.

La Direzione del locale









#### **SOTTOSCRITTORI:**

Prefettura - U.T.G. di Savona	
Confesercenti	
Federpol	
Silb Fipe	
<b>±</b>	